

ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2009

CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE DI RIFERIMENTO	ALIQUOTE 2009
Riduzione generalizzata per tutti i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che non siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ⁽¹⁾	Art. 3, commi 1 e 3, LP 2/09	2,98%
Riduzione per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	Art. 15, comma 1, LP 23/07	3,44%
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 18, comma 3, LP 16/08	0,90%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		8,5%
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2 ⁽²⁾	Art. 18, comma 3, LP 16/08	2,98%
Nuove imprese ⁽³⁾	Art. 18, comma 4, LP 16/08 Art. 27, comma 3, LP 20/05	2,98%
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/05	Esenti

⁽¹⁾ L'agevolazione spetta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 marzo 2009.

⁽²⁾ I comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2, per i quali si applica l'aliquota del 2,98%, sono elencati nel sito: www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm. La suddetta aliquota si applica ai soggetti passivi (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società semplici e persone fisiche) che sono in possesso di stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni. I soggetti passivi di cui sopra devono altresì disporre della qualifica di media, piccola o micro impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Qualora l'attività dei soggetti sopraccitati sia esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree previste dal citato obiettivo 2, ai fini della determinazione del valore della produzione netta si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione, addetto con continuità nel territorio dei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

⁽³⁾ L'aliquota agevolata si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi. Pertanto, l'agevolazione spetta sia per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nell'anno 2009, che per quelle a suo tempo intraprese negli anni 2007 e 2008.